



Consulenti del Lavoro

STUDIO PIRINU

Tempio Pausania

www.studiopirinu.it

NEWSLETTER n. 6 del 22 Aprile 2022

OBBLIGO CONSEGNA DELLA BUSTA PAGA AL LAVORATORE

Al fine di fare il punto su un preciso obbligo in capo al datore di lavoro, e come più volte raccomandato (cfr. anche nostra newsletter n. 17 del 30.12.2019), ricordiamo che la **Legge n. 4 del 5 gennaio 1953** impone ai datori di lavoro l'obbligo di consegna ai lavoratori, contestualmente alla corresponsione della retribuzione, del prospetto paga indicante tutti gli elementi utili alla ricostruzione dello stipendio dovuto. Tale obbligo può essere sostituito con la consegna del "LUL" (Libro Unico del Lavoro), così come previsto dall'art. 39, comma 7, del D.L. 112/2008.

In sede di accertamento il datore, per dimostrare di aver adempiuto al predetto obbligo di consegna, dovrà esibire non solo la busta paga (tecnicamente "prospetto di paga") o LUL, ma anche la prova della consegna al lavoratore mediante la sottoscrizione per ricevuta di questi documenti.

Non è esclusa la possibilità di fornire al lavoratore il prospetto paga o LUL (**contestualmente al pagamento mensile della retribuzione con bonifico bancario o altro mezzo tracciabile**) sia tramite e-mail (preferibilmente PEC), sia online tramite il sito web aziendale (cfr. interpelli Ministero Lavoro n. 1/2008 e n. 13/2012). A tal proposito il Dicastero precisa che:

- 1) in caso di consegna via e-mail del prospetto paga il datore di lavoro deve assicurarsi che il lavoratore abbia a disposizione un p.c. e possa stampare la propria busta paga scaricata online tramite e-mail;
- 2) nel caso di consegna tramite la pubblicazione del prospetto paga su un sito web aziendale è necessario dotare il lavoratore di apposite username e password individuali per l'accesso all'area riservata.

L'art. 5 della Legge n. 4/1953 - così come modificato dall'art. 22 del D.Lgs. n. 151/2015 - stabilisce che, salvo il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa pecuniaria **da 150 a 900 euro**. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va **da 600 a 3.600 euro**. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va **da 1.200 a 7.200 euro**.

La precisazione oggetto della presente si è resa necessaria in seguito all'irrogazione da parte degli Ispettorati del Lavoro di sanzioni conseguenti appunto alla mancata consegna del prospetto di paga o LUL al lavoratore.